

# **COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO**

(Provincia di Reggio Emilia)

## **REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

### **Art. 1**

#### **Detrazioni**

1. Viene prevista una detrazione ulteriore di € 100,00 (Euro cento/00) per l'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale dal soggetto passivo di imposta, qualora all'interno del nucleo familiare sia presente un soggetto portatore di handicap grave secondo le modalità specificate con deliberazione dell'organo competente.
2. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

### **Art. 2**

#### **Versamenti**

1. L'imposta dovuta dai soggetti passivi entro i termini di legge, deve essere corrisposta autonomamente mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune di Vezzano sul Crostolo. Gli importi sono arrotondati all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore.
2. Il pagamento potrà inoltre avvenire tramite modello F24, utilizzando i codici previsti.

### **Art. 3**

## **Riscossione coattiva**

Le somme accertate e liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate con le modalità di cui al precedente articolo 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso d'accertamento, sono riscosse, coattivamente attraverso la procedura stabilita dal R.D. 14.04.1910 n. 639, non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso d'accertamento è divenuto definitivo.

### **Art. 4**

#### **Importo minimo per versamenti e rimborsi**

Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi di imposta per importi pari o inferiori a € 5,00 (Euro cinque/00).

### **Art. 5**

#### **Interessi**

Sulle somme dovute per imposta si applica l'interesse legale annuo vigente più 2,5 punti percentuali.

### **Art. 6**

#### **Abrogazione di norme regolamentari, disposizioni finali e di rinvio**

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il regolamento comunale per applicazione della imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione di C.C. n. 100 del 13.12.2000 e modificato con deliberazione di C.C. n. 93 del 30/12/2002.
2. Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle norme legislative vigenti.

### **Art. 7**

#### **Entrata in vigore**

Le disposizioni di cui agli articoli del presente regolamento hanno effetto con decorrenza 1° gennaio 2007.